

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato PEAN nella posa di ponteggi

stipulato tra la

SISP Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggi
Maulbeerstrasse 10, casella postale 8143, 3001 Berna

da una parte

e il

Sindacato Unia, Weltpoststrasse 20, casella postale 272, 3000 Berna 15

e il

Sindacato Syna, Josefstrasse 59, 8031 Zurigo

dall'altra

Preambolo

Nell'intento di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori della posa di ponteggi e di attenuarne le conseguenze in età avanzata ed offrire ai lavoratori interessati la possibilità del pensionamento anticipato, sulla base delle trattative concluse nella primavera 2005, la Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggi e i sindacati Unia e Syna stipulano il seguente Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato PEAN nella posa di ponteggi (di seguito denominato "PEAN Posa di ponteggi"):

Art. 1. Campo di applicazione

Art. 1.1 Campo di applicazione geografico

1. Il presente PEAN Posa di ponteggi è valido in tutta la Svizzera.
2. Ne sono escluse le imprese assoggettate al CCL Retabat (Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori dell'edilizia principale del canton Vallese) o al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN).

Art 1.2 Campo di applicazione aziendale

Il PEAN Posa di ponteggi trova applicazione per tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come per le imprese operanti in subappalto, i cottimisti indipendenti e le società di lavoro interinale che occupano lavoratori attivi nella posa di ponteggi, nonché per le imprese o parti di imprese di altri rami addette alla posa di ponteggi per terzi. Non sono assoggettate al presente contratto le imprese di altri rami che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.

Art. 1.3 Campo di applicazione personale

1. Il PEAN Posa di ponteggi è valido per tutti i lavoratori (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) che hanno compiuto il 20° anno d'età e concluso il periodo di prova, che sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e che operano in imprese o parti di imprese ai sensi dell'art. 1.2.
2. Sono esclusi il personale amministrativo e i dipendenti con funzioni direttive.
3. D'intesa con l'impresa, il personale amministrativo e i dipendenti con funzioni direttive possono comunque aderire a titolo facoltativo al PEAN Posa di ponteggi.

Art. 2 Dichiarazione di obbligatorietà generale

Immediatamente dopo aver sottoscritto il PEAN Posa di ponteggi, le parti contraenti inoltrano la domanda per la dichiarazione di obbligatorietà generale. Esse si impegnano fermamente affinché tale dichiarazione sia rilasciata il più presto possibile.

Art 3 Finanziamento

Art. 3.1 Provenienza dei fondi

1. I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da eventuali prestazioni d'entrata e acquisti, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
2. Per ogni persona assicurata viene gestito un avere di vecchiaia che viene remunerato annualmente in base alle possibilità di rendimento del mercato dei capitali di riferimento.
3. Il regolamento della fondazione disciplina il controlling e la procedura per garantire il fabbisogno finanziario.

Art. 3.2 Contributi

1. Il contributo dei lavoratori è pari all'1% (a partire dalla DOG) del salario determinante. Il contributo viene detratto a scadenza mensile dal salario.
2. Il contributo dei datori di lavoro aumenta progressivamente fino a raggiungere il 4% del salario determinante. Tale progressione inizia con il conferimento del carattere obbligatorio generale, presumibilmente come segue:
 - dal 1.1.2007: + 1% (totale 1%)
 - dal 1.1.2008: + 1% (totale 2%) fatta salva la presa in considerazione di questo punto percentuale salariale supplementare nel quadro del risultato complessivo delle trattative concernenti il nuovo CCL dall'aprile 2008
 - dal 1.1.2009: + 1% (totale 3%)
 - dal 1.1.2010: + 1% (totale 4%)
3. Il salario determinante è il salario soggetto all'obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF.

Art. 3.3 Modalità di versamento dei contributi

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Fondazione FAR Posa di ponteggi la totalità dei contributi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori ai sensi delle disposizioni del regolamento della fondazione.
2. Il datore di lavoro versa tali contributi all'ufficio amministrativo della Fondazione FAR Posa di ponteggi a scadenza trimestrale sotto forma di acconti. Il conteggio definitivo dei contributi viene allestito alla fine dell'anno civile o al momento dell'uscita dalla Fondazione FAR Posa di ponteggi a seguito della trasmissione dei certificati di salario.
3. Gli interessi di mora per i contributi scaduti sono pari almeno al 5%. Il Consiglio di fondazione della Fondazione FAR Posa di ponteggi ha facoltà di adeguare tale tasso una volta l'anno.
4. Per le spese amministrative la Fondazione FAR Posa di ponteggi ha facoltà di fatturare ai datori di lavoro affiliati un importo forfetario, proporzionale al numero delle loro persone assicurate e al rispettivo patrimonio previdenziale amministrato.
5. Ai fini del finanziamento dei costi causati dal datore di lavoro per la mancata trasmissione o la trasmissione tardiva o insufficiente di documenti, il Consiglio di fondazione della Fondazione FAR Posa di ponteggi ha facoltà di riscuotere una tassa di servizio.
6. Il regolamento della fondazione disciplina gli ulteriori dettagli delle modalità di riscossione.

Art. 4 Controlling

Ai fini della garanzia di un'evoluzione finanziaria adeguata, il flusso finanziario deve essere sottoposto ad un controllo permanente e sistematico e l'adozione delle misure necessarie deve essere richiesta alle associazioni fondatrici, risp. alle parti contraenti del CCL PEAN.

Art. 5 Prestazioni / procedura per la presentazione della domanda

Art. 5.1 Prestazioni transitorie

1. La persona assicurata può richiedere le prestazioni transitorie se
 - a. ha compiuto il 58° anno d'età,
 - b. non ha ancora raggiunto l'ordinaria età di pensionamento AVS e
 - c. cessa in tutto o in parte l'attività lucrativa nella posa di ponteggi.
2. Le prestazioni comprendono al massimo il prelievo dell'intero avere di vecchiaia individuale della persona assicurata ai sensi dell'art. 3.1.
3. Le prestazioni vengono versate su richiesta della persona interessata.
4. A tal fine essa compila l'apposito modulo e lo invia all'ufficio amministrativo della Fondazione FAR Posa di ponteggi almeno tre mesi prima dell'inizio previsto delle prestazioni richieste.
5. Contestualmente alla presentazione della domanda, la persona assicurata trasmette una dichiarazione scritta in cui attesta di cessare in tutto o in parte l'attività lucrativa nella posa di ponteggi. È ammessa la possibilità di un pensionamento parziale, proporzionale all'attività lucrativa cessata nella posa di ponteggi.
6. Se nel quadro dell'attività cessata nella posa di ponteggi la persona assicurata svolge un'attività lucrativa in un altro ramo, il reddito totale, comprensivo della rendita versata dalla Fondazione FAR Posa di ponteggi, non può superare il 90% del reddito precedentemente conseguito.
7. In caso di sovrassicurazione ai sensi dei due articoli precedenti, la persona assicurata è tenuta a restituire alla Fondazione FAR Posa di ponteggi le prestazioni in eccesso.
8. Le prestazioni vengono versate sotto forma di rendita fino al pensionamento ai sensi della LAVS. Fino a tre mesi prima dell'inizio dell'obbligo delle prestazioni della Fondazione FAR Posa di ponteggi, la persona assicurata può tuttavia richiedere la liquidazione in capitale o il pagamento rateale. In caso di richiesta di pagamento rateale, deve sottoporre all'ufficio amministrativo della Fondazione FAR Posa di ponteggi un apposito piano contenente le coordinate necessarie per il pagamento.
9. Se entro un anno prima della fine del periodo del pensionamento anticipato la persona assicurata o beneficiaria non presenta una domanda di prestazioni, a far data da tale momento l'avere di vecchiaia le viene versato sotto forma di rate mensili fino alla fine del periodo del pensionamento anticipato.

Art. 5.2 Prestazioni ai superstiti

In caso di decesso della persona assicurata prima o durante il periodo del pensionamento anticipato, il capitale esistente al momento del decesso, comprensivo degli interessi, viene versato alla persona che dimostra di essere la persona beneficiaria ai sensi delle pertinenti disposizioni LPP. A tal fine, oltre al coniuge superstite e ai figli aventi diritto alla rendita, vengono presi in considerazione anche i

beneficiari ai sensi dell'art. 20a LPP. In assenza di persone beneficiarie il patrimonio passa alla Fondazione FAR Posa di ponteggi.

Art. 5.3 Uscita

In caso di uscita di una persona assicurata dalla Fondazione FAR Posa di ponteggi, trovano applicazione per analogia le pertinenti disposizioni del diritto federale in materia di libero passaggio nella previdenza professionale.

Art. 6 Applicazione

Art. 6.1 Fondazione FAR Posa di ponteggi

1. Le parti concordano l'attuazione congiunta ai sensi dell'articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la „Fondazione Pensionamento anticipato (FAR) nella posa di ponteggi" (Fondazione FAR Posa di ponteggi). La fondazione è competente per l'intera applicazione del CCL ed in particolare è autorizzata ad eseguire i controlli necessari nei confronti degli assoggettati al contratto, ad avviare procedure di esecuzione e ad intentare azioni legali a nome delle parti contraenti.
2. La fondazione può affidare le attività di controllo a terzi, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche costituite per l'applicazione del CCL per la posa di ponteggi.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del PEAN Posa di ponteggi, gli organi di controllo sono inoltre autorizzati a procedere alle seguenti verifiche:
 - a) controlli presso imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL PEAN Posa di ponteggi, segnatamente anche presso imprese con attività miste, allo scopo di verificare l'assoggettamento al campo di applicazione sotto il profilo aziendale e personale;
 - b) controlli dei libri paga;
 - c) controllo dei singoli contratti di lavoro.
4. Gli organi di applicazione del CCL per la posa di ponteggi comunicano alla Fondazione FAR Posa di ponteggi, tempestivamente e di propria iniziativa, qualsiasi violazione del presente contratto constatata nell'ambito del controllo di attuazione del CCL per la posa di ponteggi (controllo dei libri paga).
5. Con il patrimonio della Fondazione FAR Posa di ponteggi non possono essere erogate prestazioni che non rientrano nello scopo della fondazione.
6. In caso di scioglimento della Fondazione FAR Posa di ponteggi il patrimonio viene utilizzato innanzitutto per garantire i diritti legali e regolamentari delle persone assicurate. L'eventuale patrimonio residuo viene utilizzato nel rispetto degli scopi della fondazione. La liquidazione viene eseguita dall'ultimo Consiglio di fondazione in carica, il cui mandato dura fino alla conclusione della liquidazione. È fatta salva l'eventuale diversa disposizione dell'autorità di sorveglianza o di un'autorità giudiziaria.

Art. 6.2 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Esso può delegare i compiti della fondazione ad un ufficio amministrativo e controlla il rispetto del PEAN Posa di ponteggi ai sensi dell'art. 357b CO.
2. Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e può assegnare tale controllo a istanze competenti.

3. Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l'attuazione. Prima di adottare decisioni consulta le parti contraenti. Esso può modificare il Regolamento della Fondazione FAR (regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione Pensionamento anticipato nella posa di ponteggi) unicamente con il consenso delle parti contraenti, fatti salvi i casi di emergenza previsti dal presente PEAN Posa di ponteggi, che rientrano nella competenza del Consiglio di fondazione.
4. Il Regolamento può disciplinare in modo più particolareggiato la riscossione dei contributi, i requisiti che danno diritto alle prestazioni e l'erogazione delle stesse.

Art. 6.3 Obbligo di collaborazione e d'informazione

1. I datori di lavoro affiliati alla Fondazione FAR Posa di ponteggi e le loro persone assicurate sono tenuti a fornire alla fondazione tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti ed a trasmettere alla stessa la relativa documentazione.
2. La persona assicurata o beneficiaria è tenuta ad attestare in modo credibile, tramite presentazione di una documentazione appropriata, la soddisfazione dei requisiti che danno diritto alle prestazioni del pensionamento anticipato. La Fondazione FAR Posa di ponteggi può richiedere ulteriori informazioni o documenti.

Art. 6.4 Sanzioni in caso di violazione contrattuale

1. Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente contratto possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione con pene convenzionali fino a CHF 30'000.--. Resta riservata la cifra 2. Agli inadempienti vengono addebitate le spese di controllo e le spese procedurali.
2. Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o nell'insufficiente conteggio dei contributi possono essere sanzionate con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio degli importi mancanti.
3. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell'impresa, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza.
4. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dal rispetto delle disposizioni contrattuali.
5. Le pene convenzionali, le spese di controllo e le spese procedurali spettano alla Fondazione FAR.

Art. 7 Competenza giurisdizionale

1. La composizione delle controversie è di competenza dei tribunali ordinari della sede della fondazione.
2. In caso di divergenze tra la versione tedesca, francese e italiana del presente Contratto collettivo di lavoro, fa stato il testo tedesco.

Art. 8 Disposizioni finali

Art. 8.1 Modifica delle disposizioni legali

Qualora la modifica di disposizioni legislative abbia conseguenze sul presente contratto, le parti contraenti avviano in tempo utile le trattative sui necessari adeguamenti.

Art. 8.2 Entrata in vigore e durata del contratto

1. Il CCL PEAN Posa di ponteggi entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. Esso può essere disdetto dalle parti contraenti con effetto al 30 giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata e osservando un termine di preavviso di 6 mesi. La prima data utile per la disdetta è il 30 giugno 2011.

Zurigo, 13 dicembre 2006

Le parti contraenti:

Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggi

Hans Gertsch

Martin Angele

Sindacato Unia

Vasco Pedrina

Hansueli Scheidegger

Albert Germann

Sindacato Syna

Ernst Zülle

Werner Rindlisbacher